

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
VI Commissione (Finanze)
Giovedì 18 giugno 2015

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162);

evidenziato come il provvedimento intenda realizzare un passo avanti importante verso l'obiettivo di alleggerire gli oneri documentali a carico dei contribuenti e di rafforzare la capacità dell'amministrazione finanziaria di svolgere con maggiore efficacia la sua funzione di controllo;

rilevato come la generalizzazione del sistema di fatturazione elettronica delle fatture e di trasmissione telematica dei corrispettivi costituisca un elemento di stimolo importante per un più generale processo di innovazione tecnologica del Paese nel suo complesso, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, in quanto rappresenta una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, rendere più efficienti i processi amministrativi e ridurre i costi di gestione, realizzando risparmi che sono stati stimati dalla Commissione Europea in circa 240 miliardi di euro se entro il 2020 venissero ammesse e scambiate solo fatture elettroniche, nonché per migliorare il rapporto tra amministrazione fiscale e contribuenti e indurre a una maggiore *tax compliance*, attraverso la semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali;

sottolineata l'esigenza di rafforzare il più possibile gli strumenti per incentivare l'utilizzo del sistema da parte del numero più ampio possibile di contribuenti, al fine di massimizzare i vantaggi che possono essere forniti dal sistema stesso;

evidenziato infatti come i vantaggi forniti da tali nuovi strumenti telematici sarà tanto maggiore, sia per i singoli contribuenti, sia per l'efficienza del sistema nel suo complesso, quanto più ampia sarà la loro diffusione;

rilevata pertanto la necessità che i nuovi strumenti di trasmissione e memorizzazione telematica introdotti dallo schema di decreto non siano considerati come adempimenti aggiuntivi, ma come strumenti posti a disposizione dei contribuenti per modernizzare la loro operatività quotidiana e per snellire le modalità attraverso cui adempiere ai loro obblighi tributari;

evidenziata l'opportunità di assicurare la massima flessibilità e interoperabilità delle soluzioni tecniche per la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, al fine di evitare l'obsolescenza di tali soluzioni e per integrarle il più possibile nell'operatività delle imprese chiamate a utilizzarle;

evidenziata l'utilità di offrire soluzioni differenziate alle diverse esigenze di imprese di differente dimensione e di diverso patrimonio tecnologico, al fine di non disincentivare, in particolare, quelle già in possesso di sistemi gestionali avanzati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si preveda un forte sostegno tecnologico pubblico rispetto al funzionamento dei meccanismi telematici previsti dallo schema di decreto, prevedendo in tale contesto che il sistema consenta non solo la trasmissione, ma anche la conservazione dei dati di interesse fiscale, al fine di offrire a tutti i contribuenti uno strumento in grado di modernizzare concretamente la loro

operatività quotidiana e di semplificare e velocizzare effettivamente gli adempimenti cui essi sono chiamati, prevedendo inoltre soluzioni tecnologiche avanzate e moderne che si interfaccino con i programmi gestionali più avanzati consentendo l'estrapolazione automatica dei dati rilevanti ai fini IVA, la relativa traduzione nel formato strutturato previsto e la trasmissione telematica all'Amministrazione finanziaria, nonché mettendo a disposizione dei soggetti aderenti al regime di fatturazione elettronica gli strumenti necessari che permettano loro di ricevere in forma aperta i flussi provenienti dal sistema SDI, così da consentire la necessaria automazione ed integrazione dell'infrastruttura tecnologica di cui essi sono già dotati;

b) si preveda che l'Agenzia delle entrate elabori una codificazione universale delle causali IVA da utilizzare nella contabilità, al fine di agevolare l'inserimento dei dati ricevuti dai fornitori attraverso il sistema di interscambio, dal momento che l'attuale sistema non codificato comporta un notevole onere in fase di contabilizzazione della fattura ricevuta, onere il quale si eliminerebbe invece con l'inserimento di un apposito codice in fase di trasmissione della fattura stessa;

c) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo, in una prospettiva di medio periodo, l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in forma telematica all'Agenzia delle entrate, in coincidenza con i termini della liquidazione periodica IVA, dei dati di interesse fiscale delle fatture in luogo degli attuali adempimenti, valutando gli effetti di tale disposizione in un periodo individuato come sperimentale in una prima fase, in quanto tale misura potrebbe soddisfare sia le esigenze di semplificazione contabile e di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti IVA (eliminando una serie molto ampia di adempimenti gravosi per i contribuenti, quali, ad esempio: le comunicazioni dei dati rilevanti a fini IVA – cosiddetto spesometro; le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i Paesi a regime fiscale privilegiato appartenenti alla cosiddetta «black list»; la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie dei servizi ricevuti e degli acquisti effettuati; la comunicazione delle dichiarazioni d'intento da parte degli esportatori abituali; l'obbligo di registrazione delle fatture emesse e delle fatture relative ai beni e servizi acquistati o importati; l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA), sia l'esigenza di contrastare la sensibile evasione di tale tributo: valuti pertanto il Governo la possibilità di operare un'ulteriore semplificazione in favore dei contribuenti relativamente agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA, verificando la possibilità di eliminare anche le disposizioni in materia di reverse charge e di split payment introdotte con la legge di stabilità 2015, in quanto la trasmissione generalizzata in via telematica dei dati di interesse fiscale avrebbe gli stessi effetti di contrasto all'evasione IVA perseguiti dai predetti meccanismi del reverse charge e dello split payment;

d) con riferimento all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo la possibilità che l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, volto a individuare specifiche categorie di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, ai quali vengono messi a disposizione gratuitamente i servizi di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, avvenga previa consultazione delle associazioni di categoria;

e) con riferimento all'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto, laddove si fa riferimento al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il richiamo alle associazioni di categoria, in quanto le stesse sono già presenti all'interno del forum nazionale sulla fatturazione elettronica;

f) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, provveda il Governo a introdurre detrazioni fiscali, anche sotto la forma di credito d'imposta, per le spese sostenute dai contribuenti in relazione alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine di incentivare maggiormente i contribuenti ad optare per tale strumento, che avrà ricadute positive sia sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti sia sotto il profilo del rafforzamento del contrasto all'evasione, evitando il disorientamento per i contribuenti che provocherebbe un'adesione non generalizzata ai nuovi meccanismi di trasmissione;

g) con riferimento all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, il quale stabilisce l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, si preveda che tali funzioni riguardino anche la raccolta dei dati, oltre alla loro memorizzazione e trasmissione, e che tali funzioni possano essere effettuate utilizzando gli strumenti tecnologici già in uso da parte di tali operatori, senza prevedere l'inserimento all'interno dei predetti distributori di ulteriori dispositivi, evitando in tal modo aggravii di costi per il settore;

h) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, il quale prevede una serie di incentivi, consistenti sostanzialmente nel venir meno di alcuni obblighi di comunicazione, nell'accelerazione dei rimborsi IVA e nella riduzione dei termini di accertamento, in favore dei contribuenti che trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate tutte le fatture emesse e ricevute e tutte le note di variazione, si provveda a chiarire il meccanismo di applicazione di tali benefici in presenza di fornitori che inviano ancora le fatture in modalità cartacea, consentendo la veicolazione delle stesse attraverso lo SDI; provveda inoltre il Governo, al fine di conseguire una piena dematerializzazione documentale a beneficio dei soggetti che utilizzano lo SDI, di implementare un sistema di trasmissione anche verso soggetti (clienti) che abbiano deciso di non avvalersi dello SDI stesso;

i) con riferimento all'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di inserire anche la seguente lettera:

«c) l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 (facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risultanti da dichiarazioni d'intento);

l) valuti il Governo l'opportunità di anticipare l'abrogazione del regime di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge n. 311 del 2014 rispetto al termine previsto dall'articolo 7 dello schema di decreto, in quanto tale regime non offre sufficienti garanzie contro la possibile manipolazione dei dati e l'evasione fiscale.